



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 10 marzo 2010

Deliberazione n. 2/2010

OGGETTO: Deliberazione C. I. n. 8 del 5 aprile 2006, articolo 7 - Estensione dell'efficacia della "*Variante alle Norme di attuazione del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico: art. 36 - Interventi di rinaturazione*" (adottata con Deliberazione C. I. n. 8 del 5 aprile 2006 ed approvata con DPCM 5 giugno 2007) e della "*Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione*" (adottata con la medesima Deliberazione) ai territori della Regione Veneto compresi nell'ambito territoriale del PAI.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, l'art. 1bis della suddetta normativa, relativo a "*Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio*";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*";
- Il DPCM 5 giugno 2007 recante "*Approvazione della Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, articolo 36, delle norme di attuazione (interventi di rinaturazione), adottata ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 dal Comitato*



11

Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 8/2006, nella seduta del 5 aprile 2006";

RICHIAMATI

- la propria Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*";
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*";
- la propria Deliberazione n. 8 del 5 aprile 2006, con cui questo Comitato ha adottato la "*Variante alle Norme di attuazione del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico: art. 36 – Interventi di rinaturazione*" e la "*Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione*" di cui all'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI;
- in particolare, l'art. 7 della suddetta Deliberazione;
- la DGR Veneto n. 12/CR del 26 febbraio 2008, recante "*Parere regionale sul progetto di Variante alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico: art. 36 (Interventi di rinaturazione) dell'Autorità di bacino del fiume Po*";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 9 del 12 gennaio 2010, recante "*Approvazione del parere regionale sul progetto di Variante alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico: art. 36 (Interventi di rinaturazione) dell'Autorità di bacino del fiume Po*";

PREMESSO CHE

- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6^{ter} della legge 18 maggio 1989, n. 183. Tale Piano è entrato in vigore nel proprio ambito territoriale di riferimento (costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta) a seguito della sua approvazione (con DPCM 24 maggio 2001);
- l'art. 36 dell'elaborato n. 7 (*Norme Attuazione*, di seguito definite NA) del PAI contiene, in particolare, la disciplina relativa agli "*interventi di rinaturazione*", vale a dire gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, alla riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi, al ripristino e all'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona nell'ambito dei territori del bacino del Po delimitati come *Fasce fluviali* nella cartografia del Piano e classificati come Fascia A (*fascia di deflusso della piena*) e Fascia B (*fascia di esondazione*) dall'articolo 28 delle stesse NA;
- successivamente, con propria Deliberazione n. 6 del 3 marzo 2004, questo Comitato ha adottato un Progetto di Variante al PAI, consistente in un testo novellato del suddetto art. 36 delle NA;



- tale progetto di variante della suddetta normativa è stata adottato a seguito di verifiche dei risultati ottenuti nella fase di prima applicazione dell'originario art. 36. Tali verifiche, in particolare, avevano evidenziato la necessità di modificare il testo della norma soprattutto con riguardo alle disposizioni inerenti agli interventi di rinaturazione che comportano asportazione di materiale litoide, in quanto queste ultime erano apparse non completamente congrue rispetto al pieno raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal PAI tramite questa tipologia di interventi;
- in data 5 aprile 2006, con propria Deliberazione n. 8/2006, avuto riguardo al fatto che la procedura prevista per l'adozione definitiva della Variante (prevista dal combinato disposto dell'art. 18 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1bis del DL 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365) si era conclusa relativamente alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, questo Comitato ha adottato definitivamente la Variante all'art. 36 delle NA del PAI *con efficacia limitata ai territori ai territori di tali Regioni*. Con la medesima Deliberazione è stata inoltre adottata dal Comitato Istituzionale la Direttiva di Piano prevista dal comma 7 del medesimo articolo 36 delle NA. Tale Direttiva, elaborata dalla Segreteria Tecnica, è relativa alla definizione degli *interventi di rinaturazione* oggetto della disciplina di cui al menzionato articolo delle Norme di Attuazione del Piano;
- la decisione di cui al punto precedente è stata determinata dall'improcrastinabile necessità di applicare tempestivamente la nuova disciplina a progetti di intervento di rinaturazione che interessavano detti territori e la cui istruttoria era in corso alla medesima data, in considerazione della rilevanza strategica di tali interventi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Piano;
- con l'art. 7 della Deliberazione di adozione della suddetta Variante, questo Comitato ha comunque previsto di estendere successivamente l'efficacia della Variante medesima anche ai territori delle Regioni del bacino del fiume Po che non avevano ancora concluso il procedimento per l'adozione definitiva, con apposita Deliberazione da adottare a seguito dell'acquisizione dei pareri che la legge attribuisce alla competenza di tali Regioni;
- la Variante al PAI di cui ai punti precedenti è stata successivamente approvata con DPCM 5 giugno 2007;

CONSIDERATO CHE

- con DGR n. 12/CR del 26 febbraio 2008 la Giunta Regionale del Veneto ha espresso parere favorevole al Progetto di Variante dell'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI adottato con la Deliberazione C. I. n. 6/2004, nonché sulla *"Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme del PAI"* adottata con la Deliberazione C. I. n. 8/2006;
- successivamente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1bis della legge n. 365/2000, la Regione Veneto ha provveduto a convocare la Conferenza Programmatica sul suddetto Progetto di Variante e sulla Direttiva ad esso



H

- allegata. Tale Conferenza si è conclusa in data 11 giugno 2008 con esito positivo;
- il suddetto parere espresso dalla Giunta è stato quindi trasmesso al Consiglio Regionale unitamente alla risultanza della Conferenza Programmatica, per l'espressione del parere di competenza di tale organo ai sensi dello Statuto delle Regione Veneto;
 - con Deliberazione n. 9 del 19 gennaio 2010, il Consiglio Regionale del Veneto ha quindi approvato il parere favorevole sul Progetto di Variante al PAI in oggetto, espresso con DGR 12/CR del 26 febbraio 2008;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989 (articolo 175, comma 1) ed ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, con contestuale soppressione delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- successive modifiche all'art. 170 del suddetto D. lgs. n. 152/2006 (art. 1 del D. lgs. n. 284/2006 ed articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) hanno tuttavia prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 (facendone salvi, al tempo stesso, gli atti già posti essere) fino all'adozione del DPCM di costituzione delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'art. 63, comma 2 del medesimo D. lgs. n. 152/2006;
- sussiste quindi la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione, ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008)

RITENUTO CHE

- sussistano tutti i presupposti di legittimità per procedere ad estendere alla porzione dell'ambito territoriale di riferimento del PAI compresa nella Regione Veneto l'efficacia della "*Variante alle Norme di attuazione del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico: art. 36 – Interventi di rinaturazione*", adottata con propria Deliberazione n. 8/2006 e successivamente approvata con DPCM 5 giugno 2007 e della *Direttiva per gli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36*" adottata con la medesima Deliberazione n. 8/2006;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. A seguito del procedimento di adozione definitiva di cui all'art. 18 della legge n. 183/1989 e all'art. 1bis del DL n. 279/2000 (convertito, con modificazioni, in legge n. 365/2000), dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, le modifiche all'elaborato 7 (Norme di Attuazione) del Piano




[Handwritten signature]

stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI) introdotte dagli articoli 1 e 2 della Deliberazione n. 8 del 5 aprile 2006, recante "*Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 – art. 36 delle Norme di Attuazione (Interventi di rinaturazione)*" (approvata con DPCM 5 giugno 2007) e la "*Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle Norme del PAF*" adottata con l'art. 3 della suddetta Deliberazione trovano applicazione per il territorio della Regione Veneto.

2. Dalla medesima data di cui al comma precedente, è anche estesa al territorio della Regione Veneto l'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della medesima Deliberazione C. I. n. 8/2006.

**Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della Pianificazione di
bacino**

(Dott. Francesco Puma)



Il Presidente

(On. le Roberto Menia)

